

Comune di PULSANO

Provincia di Taranto

REGOLAMENTO COMUNALE

per le sedute

del Consiglio Comunale

e

delle Commissioni Consiliari

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

Consiglieri Comunali

1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dalla Legge 25 marzo 1993 n. 81.
2. I Consiglieri Comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica al momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

ART. 2

Prima seduta del Consiglio Comunale- Consigliere Anziano.

1. La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza è convocato e presieduto dal Sindaco neo eletto.
2. E' Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art.72, quarto comma, del testo unico delle Leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco, proclamati Consiglieri.
3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del neo- Sindaco, va contestualmente partecipato al Prefetto.

ART.3

Primi adempimenti del Consiglio

Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi della Legge 25 marzo 1993, n. 81, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:

- alla convalida degli eletti;
- nomina del Presidente;
- comunicazione dei componenti della Giunta;
- discussione e approvazione degli indirizzi generali e di governo;

TITOLO II

GRUPPI CONSILIARI

ART. 4 Composizione

1. I gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
3. I Consiglieri che subentrano ad altri, per qualsiasi causa, cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.
4. Uno o più Consiglieri, che modifichino durante il mandato la scelta originaria, possono costituire un gruppo con specifica denominazione.

ART. 5 Costituzione

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando contestualmente il nominativo del capo gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo gruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.
2. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma I.
3. Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio capo gruppo.

ART. 6 Presenza d'atto del Consiglio

Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari, della designazione dei capigruppo e di ogni successiva variazione.

ART. 7
Conferenza dei capigruppo

La conferenza dei capigruppo è convocata dal Presidente del C.C. ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione del Sindaco, della Giunta o a richiesta di uno o più capigruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio Comunale, nonché per l'esame di ogni argomento che il Presidente stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

TITOLO III
COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 8
Istituzione

Sono istituite, a norma dello Statuto, le seguenti commissioni consiliari:

- 1^ Commissione: Affari Generali e Polizia.
- 2^ Commissione: Finanze, Tributi e Bilancio
- 3^ Commissione: Lavori Pubblici, Urbanistica e Attività Produttive.
- 4^ Commissione: Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Tempo Libero e Turismo.

ART. 9
Composizione

Le Commissioni Consiliari, sono composte da Consiglieri Comunali.

Ogni Commissione è formata da n. 5 Commissari:

- 1) tre eletti dalla Maggioranza.
- 2) due eletti dalla Minoranza.

La elezione dei componenti avviene con votazione palese.

Le Commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale
Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti dimissionari.

ART. 10
Insedimento

1. La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro venti giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Presidente.
2. La Commissione, nella sua prima adunanza, procede nel proprio seno, alla elezione del Presidente, da individuarsi tra i Consiglieri eletti dalla minoranza, e del Vice Presidente.
3. La elezione del Presidente e del Vice Presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.
4. Il Presidente nella prima seduta utile del Consiglio Comunale comunica l'avvenuta elezione del Presidente e Vice Presidente di ciascuna Commissione, e di ogni successiva variazione.

ART. 11 **Convocazione**

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno secondo le norme previste per la convocazione del Consiglio Comunale, e presiede le relative adunanze.
2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le funzioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

ART. 12 **Funzionamento - Decisioni**

1. Per la validità della seduta in 1^a convocazione, è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti la commissione, in 2^a convocazione quella di tre componenti.
2. Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei votanti.

ART. 13 **Partecipazione del Sindaco**

1. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti nelle Commissioni. Tuttavia, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle Commissioni.
2. Possono, infine, chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

ART. 14
Indennità di presenza

Ai Commissari è corrisposta una indennità di presenza, per ogni effettiva partecipazione alle riunioni, come prescritto dall'art.10 della legge 816/85.
La indennità è corrisposta solo per le sedute valide e non è cumulabile con altre sedute (pure di altri organi collegiali) tenute nella stessa giornata.

ART.15
Segreteria - Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario Comunale, oppure da un componente designato dal Presidente della Commissione . Il Segretario redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART.16
Assegnazione affari

1. Il Presidente del Consiglio Comunale assegna alle singole Commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni dieci dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Presidente può fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento può essere adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della Commissione competente.

ART. 17
Indagini conoscitive

1. Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti di loro competenza e/o sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario Comunale e dei titolari degli uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune.
2. I Commissari , in quanto Consiglieri Comunali, hanno facoltà di accedere agli atti e documenti della Pubblica Amministrazione, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

ART. 18

Consultazioni di tecnici ed esperti

Le Commissioni Consiliari, per le materie di loro competenza, possono consultare rappresentanti di Enti Pubblici e Privati, Organizzazioni Sindacali, professionali, culturali, sociali ed economiche, purchè ciò non comporti spesa per l'Amministrazione Comunale.

ART. 19

Rapporti con il Consiglio e con la Giunta

Le Commissioni Consiliari, tramite il loro Presidente, riferiscono alla Giunta Municipale e al Consiglio Comunale, nel modo seguente:

- a) con relazioni sulle materie di competenza;
- b) con emissione di pareri richiesti dalla Giunta e dal Consiglio. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, tramite i loro Presidenti, possono chiedere al Sindaco di esaminare specificati problemi da sottoporre all'esame della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale.

ART. 20

Funzioni

Le Commissioni Consiliari sono investite di funzioni consultive, preparatorie e referenti su particolari problemi da sottoporre all'esame della Giunta o del Consiglio. Le relazioni ed i pareri non vincolano le definitive determinazioni degli organi collegiali prima citati.

ART. 21

Commissioni speciali o di inchiesta

- 1.** Il Consiglio, a norma dello Statuto e delle leggi, può procedere alla istituzione di Commissioni speciali e/o di inchiesta, nonché commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.
- 2.** La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni Consiliari.
- 3.** Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

ART. 22
Sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL
CONSIGLIO

ART. 23
Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale. All'inizio di ogni seduta sarà eseguito l'inno nazionale.
2. Il Presidente, sentito il Sindaco, può con propria motivata determinazione e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori della sede comunale, il Presidente deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi allo albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

ART. 24
Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria, straordinaria e urgente secondo le previsioni statutarie.
2. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.
3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Presidente, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

ART. 25 Convocazione

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Presidente con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale.

2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purchè la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata.

3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere ed indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.

4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.

5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima dalla data fissata per la prima riunione: per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.

6. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta, la maggioranza dei consiglieri presenti.

7. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'albo pretorio, almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

9. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.

10. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

ART. 26 Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà

tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno otto consiglieri.

2. Tuttavia, ove in prima convocazione non sia presente la metà dei consiglieri assegnati, si possono ugualmente iniziare i lavori del Consiglio per trattare comunicazioni, interpellanze ed interrogazioni che non comportano l'espressione di volontà collegiale, che si manifesta con il deliberare e si estrinseca attraverso la votazione.

3. Esaurita la trattazione delle questioni di cui al precedente comma, e comunque non oltre 2 ore dall'inizio della seduta, il Presidente invita il Segretario a ripetere l'appello e se non è presente il numero minimo di consiglieri per poter deliberare, il Presidente dispone che ne sia preso atto a verbale e chiude la seduta dichiarandola deserta.

4. Le sedute del Consiglio Comunale devono aver inizio entro 1 ora dall'orario fissato nell'avviso di convocazione.

5. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art.27

Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non potè aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art.25.

3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art.25.

ART.28

Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Presidente e/o ad un quinto dei Consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4° dell'art.24.

2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. La inversione di questi, su proposta del Presidente o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 29

Sedute- Adempimenti preliminari

1. Il Sindaco, all'inizio dei lavori, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. Il Presidente dà, poi, comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
3. I verbali vengono approvati per alzata di mano.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

ART. 30

Pubblicità e segretezza delle sedute

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

ART. 31

Assessori non consiglieri- (Partecipazione)

1. Gli assessori non consiglieri partecipano ai lavori del Consiglio Comunale, e se invitati dal Sindaco intervengono su argomenti posti all'ordine del giorno e che riguardano le materie loro delegate.
2. Non concorrono alla formazione del numero legale previsto dalla legge per poter deliberare.
3. Non hanno il diritto di votare e deliberare su argomenti posti all'ordine del giorno.

TITOLO V

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

ART. 32

Ordine durante le sedute

1. Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

ART. 33

Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo.
Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso delle medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

ART. 34

Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

ART. 35

Comportamento del pubblico

- 1.** Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Presidente, non può accedere agli spazi della sala riservati ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
- 2.** Il Presidente, può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

ART. 36

Prenotazione per la discussione

- 1.** I consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno .
- 2.** I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informare il Presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

ART. 37

Svolgimento interventi

- 1.** Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
- 2.** I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovano in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
- 3.** I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente: non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al regolamento ed all'ordine del giorno.
- 4.** Eccezionalmente il Presidente può consentire ulteriori interventi sullo stesso argomento.

ART. 38

Durata interventi

- 1.** Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente.
- 2.** La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

- a) i trenta minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'rt.32, secondo comma, della legge 8.6.1990 n.142;
 - b) i venti minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;
 - c) i dieci minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;
 - d) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.
3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato per due volte a concludere.
 4. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi: può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, per due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
 5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di venti minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
 6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art.39

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta o la questione sospensiva per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni pregiudiziali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
8. Ove il Consiglio venga chiamato dal Sindaco a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

ART. 40
Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste: ove però l'intervento insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

ART. 41
Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario Comunale nonché i Dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di Enti ed Aziende dipendenti dal Comune, Difensore Civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno 10 giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del Segretario Comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Presidente al Vice Segretario o altro funzionario.

ART. 42
Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere o un Consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

ART. 43
Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta, dichiarandola deserta e disponendo che ne sia preso atto a verbale.

ART.44

Votazione

1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e ne proclama l'esito, S'intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza dei votanti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

ART.45

Irregolarità nella votazione

Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

ART. 46

Verbalizzazione riunioni

1. Il Segretario, coadiuvato dal Vice Segretario o dal personale di segreteria ed eventualmente da altro personale degli uffici, sovrintende alla redazione dei processi verbali che debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Essi vanno comunicati all'assemblea nei modi di cui al secondo comma dell'art.29 e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 47
Diritti dei Consiglieri

Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

ART. 48
Revoca e modifica deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazione o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

ART. 49
Segretario - incompatibilità

1. Il Segretario Comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione delle deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
2. In tal caso, il Segretario viene sostituito dal Vice Segretario, oppure il Consiglio sceglie uno dei suoi membri cui affidare le funzioni di Segretario verbalizzante.

TITOLO VI
DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

ART. 50
Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli Enti o delle Aziende da quello dipendente nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli Enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori, dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario e del Responsabile del servizio. Il Sindaco non

opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'Amministrazione Comunale e/o delle persone. In tal caso, il Consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta alla commissione consiliare permanente competente per materia. Se questa ritiene legittima e quindi meritevole di accoglimento la richiesta del consigliere può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del Sindaco e dell'Assessore delegato, per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte da segreto d'ufficio.

ART. 51

Interrogazioni

- 1.** Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
- 2.** Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri e per conoscenza al Presidente.
- 3.** Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato risponde entro 30 giorni alle interrogazioni ed ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. La risposta è data di norma, nella prima adunanza utile del Consiglio che si tiene entro il termine di cui sopra.
- 4.** Nel caso in cui entro il termine predetto non si tengono adunanze del Consiglio, la risposta è data per iscritto. Se il consigliere interessato lo richiede, l'interrogazione e la risposta sono comunicati al Consiglio, alla prima adunanza utile, nel corso della trattazione delle interrogazioni.
- 5.** Qualora uno o più consiglieri, per motivi di emergenza o di urgenza, presentino interrogazione a risposta immediata, il Sindaco la darà entro 2 giorni ricevendo presso la sede municipale gli interroganti.

ART. 52

Risposta alle interrogazioni

- 1.** Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
- 2.** La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
- 3.** Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
- 4.** L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interrogazione.

ART.53

Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso e/o della Giunta.
2. Il Sindaco risponde con le modalità di cui al 3° comma dell'art. 51.

ART.54

Svolgimento delle interpellanze

1. Il Consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissato, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso che l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dall'interpellanza.
5. Il consigliere che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

ART. 55

Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento, o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori dell'interpellanza e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

ART. 56

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Presidente, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

3. Contestualmente alla presentazione della mozione deve essere allegata proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale. L'ufficio di Segreteria provvederà all'acquisizione dei relativi pareri.

ART.57

Svolgimento delle mozioni

- 1.** Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.
- 2.** Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
- 3.** Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un Consigliere per ogni gruppo ed un Assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
- 4.** Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

ART.58

Emendamenti alle mozioni

Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

ART.59

Ordini del giorno riguardanti mozioni

- 1.** Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
- 2.** Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

ART. 60

Votazione delle mozioni

- 1.** Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VII

PROCEDURE PARTICOLARI

ART. 61

La mozione di sfiducia, la revoca e la sostituzione

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, le autorità competenti procedono allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario per la provvisoria amministrazione del Comune.

ART. 62

Decadenza dalla carica di Consigliere Comunale

1. Il Consigliere Comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art.7 della Legge 23 aprile 1981 n.154.
3. Il Consigliere Comunale decade altresì dalla carica quando senza giustificati motivi non interviene a tre sedute consecutive del C.C.
La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro ne abbia interesse e pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica della relativa proposta.
4. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 63

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che oltre a prendere visione possono richiederne il rilascio di copia, previo pagamento del costo di riproduzione salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo nonché i diritti di ricerca di visura.

ART. 64

Norme transitorie e finali

1. Al Presidente del Consiglio sono assicurati, per il puntuale svolgimento delle funzioni di competenza e per l'utile raccordo con gli altri organi istituzionali, strutture e mezzi adeguati".
2. Ad esecutività del presente Regolamento il Consiglio Comunale in sede di 1^a applicazione procede alla nomina del Presidente secondo le modalità fissate dal presente Regolamento e dallo Statuto Comunale.-

INDICE

TITOLO I - *DISPOSIZIONI PRELIMINARI*

Art. 1 - Consiglieri Comunali	pag.	1
Art. 2 - Prima seduta del Consiglio Comunale - Consigliere Anziano	"	1
Art. 3 - Primi adempimenti del Consiglio	"	1

TITOLO II - *GRUPPI CONSILIARI*

Art. 4 - Composizione	"	2
Art. 5 - Costituzione	"	2
Art. 6 - Presa d'atto del Consiglio	"	2
Art. 7 - Conferenza dei capigruppo	"	3

TITOLO III - *COMMISSIONI CONSILIARI*

Art. 8 - Istituzione	"	3
Art. 9 - Composizione	"	3
Art.10 - Insediamento	"	3
Art.11 - Convocazione	"	4
Art.12 - Funzionamento - Decisione	"	4
Art.13 - Partecipazione del Sindaco	"	4
Art.15 - Segreteria - Verbalizzazione	"	5
Art.16 - Assegnazione affari	"	5
Art.17 - Indagini conoscitive	"	5
Art.18 - Consultazioni di tecnici ed esperti	"	6
Art.19 - Rapporti con il Consiglio e con la Giunta	"	6
Art.20 - Funzioni	"	6
Art.21 - Commissioni speciali o di inchiesta	"	6
Art.22 - Sedute delle Commissioni	"	7

TITOLO IV - *ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO*

Art.23 - Sede riunioni	"	7
Art.24 - Sessioni	"	7
Art.25 - Convocazione	"	8
Art.26 - Seduta prima convocazione	"	8
Art.27 - Seduta seconda convocazione	"	9

Art. 28 - Ordine del giorno	"	9
Art. 29 - Sedute - Adempimenti preliminari	"	10
Art. 30 - Pubblicità e segretezza delle sedute	"	10
Art. 31 - Assessori non consiglieri - (Partecipazione)	"	10

TITOLO V - DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 32 - Ordine durante le sedute	"	11
Art. 33 - Sanzioni disciplinari	"	11
Art. 34 - Tumulto in aula	"	11
Art. 35 - Comportamento del pubblico	"	12
Art. 36 - Prenotazione per la discussione	"	12
Art. 37 - Svolgimento interventi	"	12
Art. 38 - Durata interventi	"	12
Art. 39 - Questioni pregiudiziali e sospensive	"	13
Art. 40 - Fatto personale	"	14
Art. 41 - Udienze conoscitive	"	14
Art. 42 - Dichiarazione di voto	"	14
Art. 43 - Verifica numero legale	"	14
Art. 44 - votazione	"	15
Art. 45 - Irregolarità nella votazione	"	15
Art. 46 - Verbalizzazione riunioni	"	15
Art. 47 - Diritti dei consiglieri	"	16
Art. 48 - Revoca e modifica deliberazioni	"	16
Art. 49 - Segretario - incompatibilità	"	16

TITOLO VI - DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 50 - Diritto all'informazione dei Consiglieri	"	16
Art. 51 - Interrogazioni	"	17
Art. 52 - Risposta alle interrogazioni	"	17
Art. 53 - Interpellanze	"	18
Art. 54 - Svolgimento delle interpellanze	"	18
Art. 55 - Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni	"	18
Art. 56 - Mozioni	"	18
Art. 57 - Svolgimento delle mozioni	"	19
Art. 58 - Emendamenti alle mozioni	"	19
Art. 59 - Ordini del giorno riguardanti mozioni	"	19
Art. 60 - votazione delle mozioni	"	19

TITOLO VII - *PROCEDURE PARTICOLARI*

Art. 61 - La mozione di sfiducia, la revoca e la sostituzione	"	20
Art. 62 - Decadenza dalla carica di consigliere comunale	"	20
Art. 63 - Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione	"	21
Art. 64 - Norme transitorie e finali	"	21